



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

CORTE FEDERALE D'APPELLO

RG C.F.A. n. 6/2023

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 5 dicembre 2023, la Corte d'Appello Federale così composta:

Avv. Bernardo De Stasio	Presidente
Avv. Michele Girardi	Componente
Avv. Pasquale Visone	Componente Relatore

ha deliberato la seguente

DECISIONE

nel procedimento instaurato con reclamo presentato dal Procuratore Federale Avv. Fabio Pennisi, proposto in data 10 novembre 2023, avverso la decisione del Tribunale Federale del 7 novembre 2023, con la quale è stata respinta l'istanza cautelare della Procura Federale di sospensione in via urgente per la durata di diciotto mesi da ogni attività sportiva o federale del tesserato Maurizio Vitrano.

FATTO

- 1 – In data 19 ottobre 2023, su impulso della Procura Federale, veniva aperto a carico del tesserato Maurizio Vitrano, Presidente della Sezione TSN di Bagheria, il procedimento R.G. P.F. n. 13/23.
- 2 - Nell'ambito di tale procedimento, la Procura Federale formulava al Tribunale Federale un'istanza di sospensione cautelare ex art. 42.2 del Regolamento di giustizia.
- 3 - A fondamento di tale istanza, la Procura esponeva che, a seguito di un esposto presentato dalla Sig.ra Ellora Fiama Andrade, compagna di Maurizio Vitrano, veniva a conoscenza della circostanza che a Maurizio Vitrano era stato sospeso il porto d'armi.
- 4 - La Procura rilevava, pertanto, che, in forza del combinato disposto degli artt. 11 Codice di Comportamento sportivo del Coni e 7 bis comma 6 Regolamento di Giustizia UITA, si rendeva necessaria l'adozione in via cautelare di un provvedimento di sospensione di Maurizio Vitrano anche in ambito federale.
- 5 - Esponeva, altresì, la Procura che, nella condotta di Maurizio Vitrano, erano ravvisabili gli estremi della violazione dei principi di lealtà e correttezza di cui all'art. 2 del Codice di comportamento sportivo del Coni e dell'art. 5.1 lett. a) del Regolamento di giustizia UITA.



6 - Sulla scorta di quanto sopra, la Procura, pertanto, chiedeva al Tribunale Federale la sospensione in via urgente, anche *inaudita altera parte*, di Maurizio Vitrano da ogni attività sportiva o federale per la durata di diciotto mesi.

7 - Con provvedimento del 31 ottobre 2023, il Presidente del Tribunale Federale respingeva l'istanza di sospensione in via urgente e monocratica avanzata dalla Procura «[...] *non apparendo sussistere allo stato, avuto riguardo agli interessi propri dell'ordinamento federale UITTS e sportivo, i presupposti indilazionabili di estrema gravità e urgente necessari per derogare ai principi fondamentali processuali – rilevanti anche in relazione all'art. 2 del Regolamento di Giustizia dell'UITTS – della collegialità e del contraddittorio [...]*».

8 - Il Presidente del Tribunale Federale, contestualmente, fissava per il giorno 7 novembre 2023 l'udienza collegiale per provvedere ai sensi dell'art. 42 comma 3 Regolamento di giustizia UITTS sulla domanda cautelare di sospensione avanzata dalla Procura Federale.

9 - All'esito di tale udienza, il Tribunale Federale «[...] *ritenuto che non sussiste il fumus boni iuris perché non ricorrono i presupposti dell'art. 11 del Codice di Comportamento Sportivo del C.O.N.I. giacché il ritiro del porto d'armi e il divieto di utilizzazione di armi, per l'art. 39 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS), costituiscono una misura cautelare tesa a prevenire abusi nell'uso di armi ma non sono né una misura di sicurezza penale né una misura tipica di prevenzione amministrativa di quelle cui fa riferimento l'art. 11 medesimo [...]*», respingeva l'istanza della Procura Federale.

10 - Avverso tale decisione, la Procura Federale proponeva reclamo fondato su due motivi: i) errata interpretazione e violazione dell'art. 11 del Codice di comportamento sportivo del Coni (e conseguente omessa applicazione e violazione dell'art. 7 bis comma 6 del Regolamento di giustizia UITTS); ii) omesso esame e violazione dell'art. 2 del Codice di comportamento sportivo Coni e dell'art. 5.1 lett. a) del Regolamento di Giustizia UITTS.

11 - Sotto il primo profilo, la Procura ha eccepito che il Tribunale avrebbe interpretato in maniera eccessivamente restrittiva l'art. 11 del Codice di comportamento sportivo del Coni, il quale, al contrario, dovrebbe formare oggetto di un'interpretazione più estensiva, tale da comportare l'inclusione tra le misure di prevenzione richiamate dalla norma, anche dei provvedimenti di cui è stato destinatario Maurizio Vitrano.

12 - Sotto il secondo profilo, invece, la Procura ha eccepito che il Tribunale avrebbe omesso di valutare, ai fini della invocata misura cautelare, la dedotta violazione degli artt. 2 del Codice di comportamento sportivo del Coni e 5.1 lett. a) del Regolamento di Giustizia UITTS.

13 – La Corte d'Appello Federale fissava, per la trattazione dell'istanza di sospensione cautelare *inaudita altera parte* del tesserato Maurizio Vitrano, la camera di consiglio del 27 novembre 2023, concedendo alle parti termine sino a 5 giorni prima per il deposito di memorie.

14 – Nel termine di cui sopra, la difesa di Maurizio Vitrano depositava una memoria difensiva con 3 allegati.



15 – All’esito della camera di consiglio, il Collegio respingeva l’istanza, fissando l’udienza collegiale per decidere sulla domanda cautelare di sospensione avanzata dalla Procura Federale, per il giorno 5.12.2023, assegnando al reclamato e alla Procura Federale termine per il deposito telematico di eventuali note conclusive fino all’1.12.2023.

16 – Nel termine di cui sopra, nessuna delle parti provvedeva a depositare le rispettive note conclusive.

17 – All’udienza del 5 dicembre 2023, all’esito della discussione, i procuratori delle parti si riportavano ai rispettivi scritti difensivi. Il Collegio, su istanza delle parti, tratteneva il procedimento in decisione.

MOTIVI

La Procura ha articolato due motivi di impugnazione della decisione del Tribunale Federale che vengono qui esaminati separatamente.

Con il primo motivo, la Procura ha dedotto l’erronea interpretazione e applicazione da parte del Tribunale dell’art. 11 del Codice di comportamento sportivo del Coni.

Tale norma dispone che «[...] al fine di tutelare l’onorabilità e l’autorevolezza degli organismi centrali e territoriali del CONI, nonché degli organismi delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva e delle Associazioni benemerite, ivi compresi anche gli organismi rappresentativi delle società, sono immediatamente sospesi in via cautelare, secondo le modalità previste al terzo comma del presente articolo, i componenti che sono stati condannati, ancorché con sentenza non definitiva, per i delitti indicati nell’allegato “A” o che sono stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza personale [...]».

L’art. 7 bis co. 6 Regolamento di giustizia UITA, a sua volta, prevede che «[...] I soggetti interessati dai provvedimenti di cui all’art. 11 comma 1 del Codice di Comportamento sportivo, ricoprenti cariche negli Organismi sportivi della UITA o negli organismi rappresentativi delle Sezioni TSN, hanno l’obbligo di comunicare immediatamente alla UITA l’esistenza o la sopravvenienza di tali situazioni e di fornire alla stessa ogni chiarimento richiesto. La mancata comunicazione costituisce violazione del precedente articolo 1 [...]».

La Procura ha rappresentato che nei confronti di Maurizio Vitano, nel marzo del 2023, a seguito di un litigio domestico con la compagna, il Prefetto di Palermo ha emesso il provvedimento di divieto di detenzione di armi e munizioni ex art. 39 T.U.L.P.S.. Sulla scorta di tale provvedimento, poi, la Questura di Palermo, in data 30.10.2023, ha decretato la revoca del porto di fucile per uso tiro a volo di cui era titolare Maurizio Vitano.

Sulla base di tali presupposti, la Procura ha chiesto l’applicazione, nei confronti di Maurizio Vitano,



dell'art. 11 del Codice di comportamento sportivo del Coni, in quanto il suddetto provvedimento prefettizio rientrerebbe tra le misure di prevenzione richiamate dalla citata disposizione.

Sul tema, il Tribunale Federale ha ritenuto che il ritiro del porto d'armi e il divieto di utilizzazione di armi ex art. 39 T.U.L.P.S. costituiscono una misura cautelare tesa a prevenire abusi nell'uso di armi ma non sono né una misura di sicurezza penale né una misura tipica di prevenzione amministrativa di quelle cui fa riferimento l'art. 11 medesimo.

La motivazione del Tribunale appare condivisibile.

La tesi della Procura si fonda su una interpretazione estensiva dell'art. 11 citato, la quale sarebbe motivata dalla circostanza che, nel caso di specie, l'interesse tutelato non è tanto l'onorabilità e l'autorevolezza degli organismi federali bensì l'incolumità e la sicurezza pubblica.

A sostegno di tale tesi, la Procura richiama alcuni precedenti della giurisprudenza sportiva in ambito FIGC, a mente dei quali la specialità dell'ordinamento sportivo fa sì che le fattispecie illecite non debbano essere individuate sulla scorta del criterio di tassatività e determinatezza proprio della materia penale, ma devono, semmai, essere di volta in volta valutate dagli organi di giustizia sportiva secondo il loro prudente apprezzamento, i quali sono chiamati a ricondurre le singole condotte alla fattispecie generale.

Le massime richiamate dalla Procura, tuttavia, attengono all'interpretazione e applicazione del principio di lealtà e correttezza di cui all'art. 2 del Codice di comportamento sportivo del Coni.

Poiché la norma di cui sopra impone un precetto di carattere generale, è lasciato agli organi di giustizia valutare, caso per caso, se le condotte sottoposte al loro esame possano reputarsi lesive del principio sopra richiamato.

Laddove, invece, la norma individui un interesse tutelato e provveda alla tipizzazione delle fattispecie che possano concretare una lesione di quell'interesse, collegandovi anche un determinato effetto, gli organi di giustizia possono limitarsi unicamente a valutare se il caso sottoposto al loro esame integri una delle fattispecie cui la norma ricollega l'effetto in essa previsto. Nel caso di specie, l'art. 11 del Codice di comportamento sportivo del Coni contempla l'immediata sospensione cautelare per quei tesserati che siano stati condannati, ancorché con sentenza non passata in giudicato, per i delitti specificamente indicati nell'allegato "A" allo stesso Codice, o che siano stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza personale.

In altre parole, è la stessa norma che condiziona l'effetto della sospensione cautelare alla ricorrenza



di fattispecie penalmente rilevanti.

In tale contesto, il riferimento alle misure di prevenzione e alle misure di sicurezza personale non può che essere inteso in relazione alle ipotesi di delitti specificate nella stessa norma.

Peraltro, il reato astrattamente ipotizzabile a carico di Maurizio Vitrano non rientra tra quelli previsti nel citato allegato "A" al Codice di comportamento sportivo del Coni.

Sulla scorta di quanto precede, il motivo di reclamo della Procura non può essere accolto.

Con il secondo motivo, la Procura si duole della circostanza che il Tribunale Federale avrebbe omesso di valutare l'adozione della misura cautelare richiesta in relazione alla dedotta violazione dell'art. 2 del Codice di comportamento sportivo del Coni.

A differenza dell'art. 11 in precedenza esaminato, l'art. 2 citato non prevede espressamente la possibilità di sospendere in via cautelare il tesserato né specifica le ipotesi in presenza delle quali il principio di lealtà e correttezza possa ritenersi violato.

Ne consegue che, mentre nel primo caso, è sufficiente la ricorrenza dei presupposti previsti dalla norma per l'applicazione della misura cautelare, nel secondo caso, invece, occorre valutare preliminarmente, sebbene in via sommaria, la ricorrenza sia del *fumus boni iuris* che del *periculum in mora*.

Tanto premesso, l'art. 42 comma 2 del Regolamento di Giustizia UITA richiede, ai fini dell'applicazione della invocata misura cautelare, che sussista il concreto e attuale pericolo che l'incolpato commetta illeciti della stessa specie di quelli per cui si procede.

L'art. 2 del Codice di comportamento sportivo del Coni sancisce l'obbligo per i tesserati di comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione e rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.

L'osservanza del medesimo principio è richiesta anche dall'art. 5.1 del Regolamento di Giustizia UITA. La Corte, pertanto, è chiamata a valutare la condotta tenuta da Maurizio Vitrano nell'ambito della propria funzione all'interno della Sezione TSN, non potendo valutare, ai fini della decisione sull'istanza cautelare, congegni tenuti dall'incolpato in contesti estranei a quello sportivo e federale. Sotto tale profilo, il congegno che, in tale sede, può assumere rilevanza ai fini dell'applicazione della richiesta misura cautelare, è costituito dall'omessa comunicazione agli organi UITA del provvedimento prefettizio emesso a carico di Maurizio Vitrano.



Se, da un lato, non si può escludere che tale contegno possa concretare una violazione del principio di lealtà e correttezza, dall'altro, ad avviso della Corte, difetta il requisito del *periculum in mora*.

Sulla scorta dei documenti esaminati e della difesa svolta dall'incolpato, non si ritiene che, nelle more della decisione del Tribunale Federale, sussista il pericolo che l'incolpato possa commettere illeciti dello stesso tipo di quelli per cui si procede.

Si consideri, infatti, per un verso che, allo stato, non sussistono procedimenti penali a carico di Maurizio Vitrano e che, anzi, risulta che questi abbia presentato una denuncia nei confronti della compagna dopo che quest'ultima le avrebbe provocato la frattura del setto nasale; per altro verso, che risulta che Maurizio Vitrano abbia consegnato le armi di cui aveva la disponibilità al Vice Presidente della Sezione TSN, che le ha prese in carico e riposte in un armadio blindato di cui lo stesso Vice Presidente custodisce le chiavi.

Da ultimo, risulta che la compagna e il figlio di Maurizio Vitrano siano attualmente domiciliati presso una struttura protetta, il che limita la possibilità che si possano ripetere gli episodi di reciproca conflittualità determinati dalla convivenza presso lo stesso immobile.

Tali circostanze, unitariamente considerate, inducono a ritenere che non sussista il *periculum in mora* richiesto dall'art. 42 comma 2 del Regolamento di Giustizia UITA.

P.Q.M.

La Corte d'Appello Federale rigetta il reclamo proposto dalla Procura Federale avverso il provvedimento del Tribunale Federale del 7 novembre 2023.

Incarica la Segreteria di comunicare il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale e al reclamato, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della UITA.

Roma, 5 dicembre 2023

Il Presidente

Avv. Bernardo De Stasio

Il Componente

Avv. Michele Girardi



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

Ente Pubblico e Federazione Sportiva affiliata al CONI



Il Componente Relatore

Avv. Pasquale Visone